

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE EX ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022.TRA IL COMUNE DI SUSA E IL COMUNE DI GRAVERE.**

Il \_\_\_\_\_ 2023, in modalità elettronica;

TRA

Il Comune di Susa, rappresentato da \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Susa, autorizzato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del .....

E

Il Comune di GRAVERE, rappresentato dalla Segretaria d.ssa Marietta CARCIONE che interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretaria del Comune di Gravere, autorizzata con deliberazione della Giunta comunale n. 40... del 30/11/2023.....;

**PREMESSO**

- che l'art. 23, comma 1, del C.C.N.L. del 16 novembre 2022 stabilisce che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- che l'art. 23, comma 1, prevede che la convenzione definisca, tra l'altro il tempo lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che il Comune di Gravere ha richiesto con nota prot n. 4402 del 28/11/23 ai sensi della disposizione citata, di poter utilizzare, per il periodo 01.12.2023 - 31.12.2023 e per una parte del tempo lavoro pari a 6 ore settimanali, la d.ssa Paola PEROTTO - dipendente del Comune di Susa ed inquadrata nella inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con profilo professionale Funzionario Amministrativo- Contabile;
- Il Comune di Susa ha prestato il suo assenso con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ che approva la presente convenzione;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 -OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

1. Il Comune di Susa ed il Comune di Gravere, come sopra rappresentati, stabiliscono di utilizzare in forma associata e coordinata, il funzionario Amministrativo Contabile - categoria D1-, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Susa - assegnato all'area amministrativa, d.ssa Paola PEROTTO, nel prosieguo "dipendente", secondo quanto disposto dall'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022.

L'interessata esprime il proprio assenso sottoscrivendo il presente accordo.

2. La dipendente si occuperà, nei due Enti, dei compiti e delle funzioni proprie dell'area amministrativa/contabile, oltre di eventuali mansioni complementari stabiliti dai singoli Enti all'interno della propria organizzazione e nel rispetto del CCNL di categoria.

**ART. 2 - CAPO CONVENZIONE -MODALITA' ATTUATIVE**

1. Gli Enti stipulanti convengono che gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune di Susa, in quanto titolare del contratto di lavoro subordinato della dipendente.

2. Tutti gli emolumenti stipendiali e contrattuali per la dipendente suddetta verranno corrisposti dal Comune di Susa - capo convenzione, e rimborsati allo stesso pro quota dal Comune di Gravere, sulla base della richiesta da parte del Comune di Susa. L'Ente capo convenzione prevede nel proprio bilancio la spesa relativa e la quota di rimborso a carico del Comune di Gravere.

### **ART. 3 -MODALITA' DI CONSULTAZIONE**

1. Per il coordinamento delle attività previste dal presente accordo potranno essere assunte decisioni congiunte da parte dei Sindaci degli Enti convenzionati.

### **ART. 4 -DECORRENZA, DURATA, PAGAMENTI**

1. La presente convenzione decorre dal 01 dicembre 2023, ovvero dalla data della stipula se posteriore, ed ha durata sino al 31 dicembre 2023.

2. La presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente a richiesta di uno degli enti convenzionati o consensualmente, con decorrenza da concordarsi fra le parti. Lo scioglimento non potrà comunque avvenire prima dell'assunzione da parte di ogni Comune convenzionato della deliberazione di recesso anticipato.

3. La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti le condizioni pattuite e comunicato agli enti sottoscrittori.

4. In caso di recesso la dipendente ritornerà a prestare la propria attività a tempo pieno presso il Comune di Susa.

### **ART. 5 -MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E RIPARTO**

1. La dipendente presta la sua opera, secondo le modalità operative, l'orario ed il calendario che vengono concordati tra i Sindaci del Comune di Susa e del Comune di Graverè, nel rispetto dell'orario di servizio stabilito dal Comune di Susa. Di norma, il suo impegno si intende riferito per n. 30 ore settimanali (pari al 83,34% del monte ore settimanale di 36 ore) a favore del Comune di Susa e per n. 6 ore settimanali (pari al 16,66% del monte ore settimanale di 36 ore) a favore del Comune di Graverè.

2. Il riparto delle spese (stipendi, salario accessorio, oneri riflessi, etc.) è effettuato dal Comune di Susa capo convenzione sulla base criterio di riparto analogo all'impegno orario, per il 83,34% a carico del Comune di Susa e per il 16,66% a carico del Comune di Graverè.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

COMUNE DI SUSA

COMUNE DI GRAVERE

d.ssa Paola PEROTTO